

RAPPORTI DI LAVORO- SOCIETA' IN HOUSE- GIURISDIZIONE-COMPETENZA-  
ASSUNZIONE DI PERSONALE

*Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle procedure poste in essere dalle società in house providing per l'assunzione del proprio personale.*

Il Consiglio di Stato, occupandosi di una controversia avente ad oggetto l'assunzione di personale da parte di una società *in house providing*, ha ribadito un precedente orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche nei casi di personale alle dipendenze di società a totale partecipazione pubblica, che, nonostante vengano giustamente considerate *longa manus* dell'amministrazione pubblica, nel caso in esame agiscono come soggetto di diritto privato nell'esercizio di poteri privatistici.

Si tratta di un settore, quello delle società pubbliche, che è stato oggetto negli ultimi anni di un'importante evoluzione normativa caratterizzata dall'emanazione del c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, grazie al quale si è avuto modo di cristallizzare in un unico testo normativo le precedenti, e a volte frammentarie, disposizioni emanate dal legislatore e gli importanti principi giurisprudenziali in materia.

Nello specifico, l'articolo 19 del T.U. stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica.

Per questo motivo, i giudici amministrativi hanno confermato la sentenza appellata del T.A.R. Salerno con la quale si era declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale dovrà essere riassunta la controversia secondo quanto previsto dalla normativa della *traslatio iudici*.

Pubblicato il 02/11/2017

N. 05074/2017REG.PROV.COLL.

N. 07026/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7026 del 2016, proposto da:

Grasselli Mauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Santoro e Giuseppe D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Scialò in Roma, via Sirte, n. 28;

### **contro**

Salerno Pulita s.p.a. e Comune di Salerno, non costituiti in giudizio;

### **nei confronti di**

Praxi s.p.a., Trapani Salvatore e Porcelli Mario, non costituiti in giudizio;

### **per la riforma**

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 01525/2016, resa tra le parti, concernente l'appello avverso la sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione in relazione ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per l'assunzione di operatori di servizi di igiene ambientale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito per l'appellante l'avvocato avvocato Macchia, su delega dell'avvocato D'Amico, ritualmente informato dell'intenzione della Sezione di decidere la causa direttamente nel merito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Considerato che sono oggetto di impugnazione gli atti (in particolare l'elenco degli ammessi alla prova orale e la successiva graduatoria finale di merito) della selezione pubblica indetta dalla Salerno Pulita s.p.a. finalizzata alla formazione di un elenco da

cui attingere per l'assunzione nel profilo professionale di operatori di servizi di igiene ambientale categoria operaio livello 2B;

2. Rilevato che il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, adito da un concorrente non classificato in posizione utile, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo a suo avviso la controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinario;

3. Rilevato ancora che con rituale e tempestiva atto di appello l'originario ricorrente contesta tale statuizione, ritenendo per contro che sia sussistente nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo;

4. Ritenuto che la società Salerno Pulita s.p.a. è una società ad intera partecipazione pubblica, che gestisce servizi pubblici locali in regime di in house providing per conto del Comune di Salerno;

5. Ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, hanno affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d in house providing;

6. Osservato che il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite muove dalla considerazione che i principi affermati con la sentenza a Sezioni Unite del 25 novembre 2013, n. 26283, secondo cui le società in house costituiscono in realtà mere articolazioni della pubblica amministrazione, devono essere intesi con riferimento alla sola materia del danno erariale e dunque devono ritenersi rilevanti unicamente ai fini di radicare la giurisdizione della Corte dei Conti. In relazione alla attività di reclutamento del proprio personale, invece, per le Sezioni Unite non si ravvisa una tale equiparazione tra le società in house e le pubbliche amministrazioni, per cui deve essere mantenuta ferma la giurisdizione ordinaria, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto di diritto privato nell'esercizio di poteri privatistici;

7. Rilevato ancora che secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, tale principio di diritto trova conferma nell'art. 19 del recente T.U. sulle società pubbliche 19 agosto 2016 n. 175, che ribadisce i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico. In particolare, il comma 4 dell'art. 19 prevede che: "Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale."

Alla luce di ciò, - ad avviso delle Sezioni Unite - deve dedursi la perdurante giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente.

8. Ritenuto che in adesione a tale orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la sentenza appellata ha correttamente declinato la giurisdizione in favore

del giudice ordinario, dinanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta secondo la disciplina della traslatio iudicii;

9. Ritenuto, in conclusione, che l'appello deve essere respinto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione delle parti appellate vincitrici;

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO